

ASSOIMBALLAGGI

Gentili associate ed associati,

vi informiamo che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato sul proprio sito ufficiale il Decreto n. 360 del 28 settembre 2022, "Linee Guida sull'etichettatura degli imballaggi ai sensi dell'art. 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

Di seguito il link alla pagine del sito Ministeriale, dove è possibile scaricare le Linee Guida sia in versione italiana che inglese <https://www.mite.gov.it/pagina/decreti-rifiuti>

Ricordiamo che l'operatività degli obblighi di etichettatura decorreranno dal prossimo **1° gennaio 2023**.

Gli imballaggi privi dei requisiti di etichettatura già immessi in commercio o già provvisti di etichetta alla data del 1° gennaio 2023, possono essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte.

Le nuove norme si applicheranno a tutti gli imballaggi, ad esclusione di quelli per farmaci e dispositivi medici.

In particolare, per quanto riguarda gli imballaggi in legno, bisogna fare un distinguo tra gli imballaggi destinati al consumatore e quelli destinati ai canali commerciali/industriali.

Gli imballaggi destinati ai canali commerciali/industriali, come riportato a pag. 18 delle Linee Guida, (tra cui pallets e imballaggi industriali) possono riportare le informazioni richieste solo sui documenti di trasporto, come già anticipato nei mesi scorsi. E l'unica informazione necessaria nel caso degli imballaggi destinati al canale commerciale/industriale è di indicare il codice identificativo del materiale (ovvero FOR 50 per il legno), come riportato nell'esempio sotto tratto dalle Linee Guida:

Esempio PALLET IN LEGNO



Nel caso invece di **imballaggi destinati al consumatore (es. alcune cassette, i tappi sughero...)**, sono necessarie due tipologie di informazioni: la modalità di raccolta differenziata e il codice identificativo del materiale (FOR 50 per il legno, FOR 51 per il sughero). E tali informazioni vanno riportate sull'imballaggio.

Alcuni esempi tratti dal testo delle Linee Guida:

Esempio CASSETTA IN LEGNO DESTINATA AL CONSUMATORE FINALE



Esempio TAPPO IN SUGHERO



In alternativa alla apposizione fisica di tali informazioni sull'imballaggio, è possibile renderle disponibili tramite **canali digitali** a scelta (es. App, QR code, siti web). Qualora si utilizzino canali digitali, devono essere rese facilmente note e accessibili all'utente le istruzioni per intercettare le informazioni obbligatorie sopra descritte. Ulteriori approfondimenti in merito sono riportati nel box dedicato a pagina 19.

Quindi, è sempre consentito il ricorso ai canali digitali (es. App, QR code, siti web), i quali possono sostituire completamente (in questo caso solo a condizione che le informazioni siano rese facilmente note e accessibili) o integrare le informazioni riportate direttamente sull'imballaggio.

Si può inoltre evitare di riportare tali informazioni sull'imballaggio in alcuni casi specifici. Ad es. sono esentati gli imballaggi di piccole dimensioni, ovvero gli "Imballaggi in cui la superficie maggiore sia inferiore ai 25 cm² - definizione tratta dal Regolamento (UE) N. 1169/2011, che indica l'obbligo di riportare sui pack alimentari le dichiarazioni nutrizionali dei prodotti contenuti e che prevede la possibilità di esentare dall'obbligo proprio gli imballaggi di piccole dimensioni così identificati". In questi casi, il Ministero della Transizione Ecologica ha chiarito che laddove siano constatabili effettivi limiti fisici e/o tecnologici per l'apposizione fisica dell'etichettatura sul packaging, tali informazioni possono essere veicolate tramite canali digitali, o laddove non sia percorribile nemmeno questa strada, devono essere rese disponibili mediante siti internet dell'azienda e/o del rivenditore.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi necessità.

Un caro saluto,

Gennaro Buonauro
Responsabile Assoimballaggi